29947/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Oggetto

IRAP
ACCERTAMENTO

Ud. 08/07/2021 - CC

R.G.N. 17810/2019

Cron. 29947

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURO MOCCI - Presidente -

Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere -

Dott. MAURA CAPRIOLI - Consigliere -

Dott. MARIA ENZA LA TORRE - Consigliere -

Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17810-2019 proposto da:

(omissis)

elettivamente domiciliato in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis) rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) (omissis);

- ricorrente -

contro

L'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO;

- intimata -

avverso la sentenza n. 455/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 03/12/2018;

6917/21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatti e ragioni della decisione.

La CTR dell'Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dallo (omissis) (omissis) (omissis) confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso IRAP per gli anni compresi fra il 2009 ed il 2012.

Il giudice di appello rilevò che la debenza dell'IRAP a carico dello studio associato nasceva dalla natura stessa dello studio, in base alla giurisprudenza di questa Corte.

Lo studio associato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La parte intimata non si è costituita.

Il ricorrente deduce con il primo motivo la nullità della sentenza per motivazione apparente e con il secondo motivo la violazione dell'art.2 d..gs.n.445/1997. Lamenta di avere provato, nel corso del giudizio, l'esistenza dei requisiti ai fini della non assoggettabilità al tributo(dipendente part time con funzioni esecutive e assenza di beni strumentali oltre il minimo necessario.

Il primo motivo è infondato.Ed invero, lo studio associato ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza, nella parte in cui aveva escluso la nullità della sentenza di primo grado, dedotta come motivo di gravame, sulla base di argomentazioni carenti ed apparenti o *per relationem*, non consentendo di pervenire all'individuazione delle ragioni poste a base della decisione.

Ora, la sentenza in esame non può essere sussunta nello stigma della motivazione apparente, avendo pienamente rappresentato le motivazioni che hanno indotto il giudice a ritenere infondato il ricorso dello studio associato, correlate alla giurisprudenza resa da questa Corte in materia. Il ricorrente, in altri termini, non si è doluto dell'erroneità in diritto della decisione, sotto il profilo del mancato rispetto dei principi in tema di prova contraria per vincere la presunzione di debenza dell'IRAP, invece contestando unicamente la validità della sentenza impugnata che, per converso, risponde sicuramente al c.d. minimo costituzionale(Cass.S.U. n.8053/2014).

Il secondo motivo è infondato.

Giova ricordare che l'esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa-cfr.Cass.n.30873/2019-.

Si è inoltre chiarito che l'attività professionale di studio legale associato (nella specie, costituito tra padre e figli) è sempre soggetta ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa e dai mezzi di cui si avvale, prescindendosi per tale forma associata dal requisito dell'autonoma organizzazione in base al secondo periodo dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997-cfr.Cass.n.27843/2018-.

Tale ultima pronunzia, con specifico riferimento ai contenuti della prova contraria, ha chiarito che la facoltà per la parte

contribuente di fornire la prova contraria deve avere "ad oggetto non l'insussistenza dell'autonoma organizzazione nell'esercizio in forma associata dell'attività, ma piuttosto l'insussistenza dell'esercizio in forma associata dell'attività stessa." Prova contraria che nel caso di specie il giudice di legittimità escluse in relazione al fatto che non fosse "in contestazione l'esercizio in forma associata dell'attività non fosse altro perché a ricorrere è proprio lo studio associato."

Orbene, fermi i superiori principi, il secondo motivo è infondato, non avendo il ricorrente dedotto l'insussistenza dell'esercizio in forma associata, ma appunto, la non ricorrenza dei presupposti per il pagamento del tributo, in tal modo disattendendo i principi giurisprudenziali superiormente ricordati.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso l'8 luglio 2021 in Roma.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 25 OTT 2021
IL CANCELLIERE ESPERTO
Silvia Sticca